

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 625)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1959 (V. Stampato n. 483)*

**d'iniziativa dei deputati SAVIO Emanuela e PITZALIS**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 LUGLIO 1959

**Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesso alle scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli Istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782**

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

Al personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1956, n. 782, si applicheranno, ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, le norme che la legge 12 agosto 1957, n. 799, prevede per l'inquadramento nei ruoli stessi del personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, assunto, per effetto di concorso, nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.